



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 maggio 2012 (30.05)
(OR. en)**

10175/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0131 (COD)**

**CODEC 1376
ECOFIN 423
UEM 111
PE 213**

NOTA INFORMATIVA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione di monete in euro – Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 21-24 maggio 2012)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto il relatore, Hans-Peter MARTIN (NI - AT) ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari, un emendamento di compromesso (emendamento 18) alla proposta di regolamento. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 22 maggio 2012, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 18) alla proposta di regolamento. La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato¹.

La posizione del Parlamento corrisponde a quanto convenuto precedentemente fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

¹ La versione della posizione del Parlamento nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■". Le modifiche di tipo linguistico o formale sono indicate dal simbolo "||".

Emissione di monete in euro *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 maggio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione di monete in euro (COM(2011)0295 – C7-0140/2011 – 2011/0131(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0295),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 133 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0140/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 23 agosto 2011¹,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 25 aprile 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0439/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 273 del 16.9.2011, pag. 2.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 maggio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione di monete in euro

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ GU C 273 del 16.9.2011, pag. 2.

² Posizione del Parlamento europeo del 22 maggio 2012.

considerando quanto segue:

- (1) Le conclusioni del Consiglio del 23 novembre 1998 e del 5 novembre 2002 sulle monete da collezione in euro, la raccomandazione 2009/23/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale¹, avallata dalle conclusioni del Consiglio del 10 febbraio 2009, e la raccomandazione 2010/191/UE della Commissione, del 22 marzo 2010, relativa alla portata e agli effetti del corso legale delle banconote e delle monete in euro², raccomandano pratiche circa l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione, comprese le monete in euro commemorative, e consultazioni prima della distruzione di monete in euro valide ai fini della circolazione e l'uso delle monete in euro da collezione.
- (2) La mancanza di disposizioni vincolanti per l'emissione di monete in euro può portare a pratiche differenti *da uno* Stato membro *all'altro* e non crea un quadro sufficientemente integrato per la moneta unica. Nell'interesse della trasparenza e della certezza del diritto, è pertanto necessario introdurre regole vincolanti per l'emissione di monete in euro.

¹ GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52.

² GU L 83 del 30.3.2010, pag. 70.

- (3) A norma del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro¹, le monete denominate in euro e in cent conformi alle denominazioni e alle specificazioni tecniche stabilite dal Consiglio hanno corso legale in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Le denominazioni e specificazioni tecniche delle monete in euro sono stabilite nel regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione².
- (4) Gli Stati membri la cui moneta è l'euro dovrebbero avere la possibilità di emettere monete commemorative da 2 euro per celebrare eventi specifici, subordinatamente ai limiti sulla tiratura di tali monete stabiliti per anno e per Stato membro emittente. È necessario stabilire dei limiti di volume per l'emissione di monete commemorative in euro al fine di garantire che tali monete restino una percentuale minima del numero totale di monete da 2 euro in circolazione. È opportuno, tuttavia, che tali limiti consentano l'emissione di un volume di monete sufficiente ad assicurare che le monete commemorative in euro possano circolare efficacemente.
- (5) Sarebbe inoltre opportuno che gli Stati membri *la cui moneta è l'euro* potessero emettere monete da collezione in euro non destinate alla circolazione e facilmente distinguibili dalle monete destinate alla circolazione. Le monete da collezione in euro dovrebbero avere corso legale soltanto nello Stato membro di emissione e non dovrebbero essere emesse per l'immissione in circolazione.

¹ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

² GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 6.

- (6) È opportuno che le emissioni di monete da collezione in euro siano computate nel volume di monete da sottoporre all'approvazione della Banca centrale europea su base complessiva piuttosto che per ciascuna singola emissione.
- (7) *L'uso di differenti denominazioni delle monete e banconote in euro, come concepito attualmente, dovrebbe essere periodicamente e attentamente esaminato dalle istituzioni competenti alla luce dei criteri di costo e accettabilità da parte del pubblico. In particolare, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione d'impatto sul proseguimento dell'emissione di monete da 1 e 2 cent.*

■



- (8) Per evitare che monete in euro valide ai fini della circolazione siano distrutte da uno Stato membro mentre un altro potrebbe averne bisogno, gli Stati membri dovrebbero consultarsi prima di procedere alla distruzione di tali monete,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) "monete *destinate alla circolazione*": monete in euro destinate alla circolazione, i cui valori unitari e specificazioni tecniche sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 975/98;
- 2) "monete *commemorative*"  : monete  destinate alla circolazione che commemorano un particolare evento, come specificato nell'articolo 1 *nonies* del regolamento (CE) n. 975/98;
- 3) "monete *da collezione*": monete in euro da collezione che non sono *emesse per l'immissione* in circolazione.

Articolo 2

Tipi di monete in euro

1. Gli *Stati* membri possono emettere due tipi di monete in euro: monete destinate alla circolazione ■ e monete da collezione.
2. *La Commissione effettua una valutazione d'impatto sul proseguimento dell'emissione di monete da 1 e 2 cent. La valutazione di impatto include un'analisi costi/benefici che tiene conto dei costi reali di produzione di tali monete in relazione al loro valore e ai loro vantaggi.*

Articolo 3

Emissione di monete ■ destinate alla circolazione

1. Le monete *destinate alla circolazione* sono emesse *e immesse in circolazione* al loro valore nominale.
2. ■ *Una* porzione minima, non superiore al 5% del valore e del volume *netto* totale *cumulato* delle *monete destinate alla circolazione* emesse *da uno Stato membro, tenendo conto solo degli anni con un'emissione netta positiva, può essere immessa sul mercato* al di sopra del valore nominale a motivo della qualità speciale delle monete, di una confezione speciale *o di eventuali servizi aggiuntivi forniti.*

Articolo 4

Emissione di monete commemorative ■

1. Ogni anno ciascuno Stato membro la cui moneta è l'euro può emettere soltanto **due** monete commemorative ■, salvo qualora:
 - a) le monete commemorative ■ siano emesse congiuntamente da tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro; o
 - b) una moneta commemorativa ■ sia emessa nel caso in cui la carica di capo di Stato è provvisoriamente vacante od occupata *ad interim*.

2. Il numero totale di **monete** commemorative **immesse in** circolazione per ciascuna emissione non supera il più elevato tra i due massimali seguenti:
 - a) lo 0,1% del numero **netto** totale **cumulato** di monete da 2 euro **messe** in circolazione da tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro fino all'inizio dell'anno precedente l'anno di emissione della moneta commemorativa. Tale massimale può essere innalzato al 2,0% del numero **netto** totale **cumulato** di monete da 2 euro circolanti in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro se è commemorato un evento ampiamente riconosciuto ed altamente simbolico, nel qual caso lo Stato membro emittente si astiene dall'effettuare un'altra emissione di monete commemorative utilizzando il massimale più elevato durante i quattro anni successivi e motiva la scelta del massimale più elevato; o
 - b) il 5,0% del numero **netto** totale **cumulato** di monete da 2 euro **immesse** in circolazione dallo ■ Stato membro interessato fino all'inizio dell'anno precedente l'anno di emissione della moneta commemorativa.

3. La **decisione** relativa all'emissione **di monete** commemorative **con un disegno comune** emesse congiuntamente da tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro è **adottata dal Consiglio. I diritti di voto degli Stati membri la cui moneta non è l'euro sono sospesi per l'adozione di tale decisione.**

Articolo 5

Emissione di monete da collezione ■

1. Le monete **da collezione** hanno corso legale soltanto nello Stato membro emittente.

L'identità dello Stato membro emittente è chiaramente e facilmente riconoscibile sulla moneta.

2. Per differenziarsi facilmente dalle monete ■ destinate alla circolazione, le monete da collezione ■ rispettano tutti i seguenti criteri:

- a) il loro valore nominale deve essere diverso da quello delle monete ■ destinate alla circolazione;
- b) le loro immagini non devono essere simili alle facce comuni delle monete ■ destinate alla circolazione e, se la loro immagine è simile a quella figurante su una faccia nazionale delle monete ■ destinate alla circolazione, **il loro aspetto complessivo deve comunque poter essere agevolmente distinto;**
- c) il loro colore, diametro e peso devono essere significativamente diversi da quelli delle monete ■ destinate alla circolazione, quanto meno per due delle tre predette caratteristiche; la differenza è ritenuta significativa se i valori, incluse le tolleranze, non rientrano nei limiti di tolleranza fissati per le monete ■ destinate alla circolazione; e

- d) non devono avere una godronatura o “Fiore spagnolo”.
3. Le monete *da collezione* possono essere *immesse sul mercato* a un valore uguale o superiore al loro valore nominale.
 4. Le emissioni di monete ■ da collezione sono computate nel volume di conio da sottoporre all'approvazione della Banca centrale europea su base complessiva.
 5. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per *scoraggiare* l'uso delle monete da collezione come strumento di pagamento ■ .

Articolo 6

Consultazione prima della distruzione di monete ■ destinate alla circolazione

Prima di distruggere le monete ■ destinate alla circolazione che non sono monete in euro non adatte alla circolazione ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione¹, gli Stati membri si consultano tramite il sottocomitato competente del Comitato economico e finanziario e informano i direttori delle zecche degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

¹ GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1.

Articolo 7
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente